



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2023, proposto da

Gregorio Pompeo Minervini, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, alla via Melo, 97;

Comune di Molfetta, Regione Puglia, Demanio Idrico dello Stato, Comitato Tecnico Regionale V.I.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari,

- del decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 44 del 16.1.2023, comunicato in data 15.2.2023;
- del decreto commissariale n. 332 del 21.5.2021 di approvazione del progetto

definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento di "Mitigazione del rischio idraulico dell'area PIP" nel Comune di Molfetta (BA), mai notificato;

- ove necessario dei decreti commissariali n. 261 del 16.3.2023 e 274 del 16.3.2023 di approvazione del progetto esecutivo e rimodulazione del quadro economico post aggiudicazione;

- ove necessario del non conosciuto provvedimento unico autorizzatorio della Regione Puglia e del parere del Comitato Tecnico di VIA del 14 gennaio 2020;

- di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e dell'Agenzia del Demanio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori Ciro Testini per la parte ricorrente e Guido Operamolla per le Amministrazioni statali resistenti;

Considerato che

- la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente trova fondamento in precise prescrizioni dell'Autorità di bacino nell'ottica di una migliore funzionalità dell'opera in questione (v. nota 14647 del 17.12.2019);

- non si tratta di modifiche progettuali verosimilmente praticabili in sede di progettazione esecutiva e a valle delle espropriazioni;

Rilevato che la riconsiderazione ed eventuale correzione del tracciato secondo le suddette indicazioni comporterebbe verosimilmente l'esclusione dal progetto dell'area di proprietà del ricorrente e ritenuto che anche in questo (in disparte la tutela dell'interesse pubblico) consistano le ragioni di urgenza che suggeriscono la concessione della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso alla prima udienza pubblica del mese di aprile 2024; c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO